

Regolamento Interno

Dottorato in Matematica, Informatica, Statistica

Firenze - Perugia - INdAM

XXIX Ciclo

1. **ISTITUZIONE DEL DOTTORATO.** È istituito il Dottorato in “Matematica, Informatica, Statistica” in convenzione/consorzio tra le Università di Firenze e Perugia, e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, Roma. La sede Amministrativa di questo Dottorato è l’Università di Firenze.
2. **DOMANDA DI AMMISSIONE AL DOTTORATO.** La domanda di ammissione va presentata a norma del regolamento dell’Ateneo che fa da sede amministrativa del Dottorato. La domanda deve contenere l’indicazione (non vincolante per l’eventuale prosieguo degli studi) del Curriculum per il quale si intende concorrere.
3. **ESAME D’ AMMISSIONE.** Il Collegio dei Docenti fissa le modalità dell’esame di ammissione, tenendo presente il regolamento dell’Ateneo che fa da sede amministrativa del Dottorato, e le necessità connesse con eventuali borse tematiche.
4. **TUTOR.** All'inizio del primo anno il Collegio Docenti assegna ad ogni dottorando un tutor, dopo aver sentito il parere del dottorando e del tutor (il tutor potrà essere cambiato durante il percorso formativo). Il tutor potrà essere scelto anche tra docenti o ricercatori esterni al Collegio medesimo, afferente eventualmente ad Enti di ricerca o qualificate istituzioni di ricerca, italiane ed estere. Nel caso in cui ad uno studente sia assegnato un tutor esterno al Collegio Docenti, il Collegio provvederà a nominare anche un referente interno al Collegio stesso, che farà da interlocutore diretto del Collegio per quanto riguarda il procedere dell’attività formativa e di ricerca del Dottorando.

5. AFFILIAZIONE. Ai fini del Corso di Dottorato e della firma delle sue pubblicazioni, ogni studente userà l'affiliazione ad uno dei Dipartimenti della Università che fa da sede amministrativa del Dottorato, tenendo presente la disciplina preminente del Curriculum di studi da lui scelto. Lo studente potrà altresì usare l'affiliazione ad un secondo Dipartimento di una delle Università consorziate. Se pertinente per disciplina, lo studente è tenuto ad iscriversi al Gruppo di Ricerca dell'INdAM di riferimento per la stessa disciplina. Tutti gli eventuali rapporti e pubblicazioni di ogni studente dovranno portare l'indicazione del Dipartimento di affiliazione e riconoscere l'eventuale supporto del Gruppo INdAM di appartenenza, secondo modalità stabilite dal Collegio docenti.

6. PRIMO ANNO. Durante il primo anno di corso lo studente è tenuto a:

a. presentare, entro una data fissata dal Collegio dei Docenti, un piano di studi per i tre anni di corso, con la previsione dei corsi da seguire (tenendo presenti quelli messi a punto dal Collegio dei Docenti e quelli obbligatori ai sensi del DPR 8 febbraio 2013) e di 4 esami da sostenere. I corsi possono essere scelti (e gli esami potranno essere sostenuti) anche presso altre Università, Enti di ricerca o Scuole, anche esteri; i corsi e gli esami previsti nel piano di studi devono inserirsi in almeno due tematiche diverse. Il piano di studi è soggetto all'approvazione del Collegio Docenti, che stabilisce il numero dei CFU da assegnarsi alle attività previste nel piano di studi stesso e la congruità del totale dei CFU con le normative e i regolamenti vigenti.

b. predisporre una scheda personale (secondo modalità decise dal Collegio Docenti) dove riportare con continuità tutte le attività scientifiche e di ricerca che si realizzano durante l'anno, compresa la partecipazione a seminari, conferenze, congressi, in Italia e all'estero. Lo studente presenterà la scheda delle attività svolte ed una breve relazione sulle attività stesse al Coordinatore di Curriculum, entro l'undicesimo mese del primo anno di corso. Scheda e relazione devono essere preventivamente approvate dal tutor dello studente, se interno al Collegio, o dal referente interno che sente il tutor, se il tutor è esterno al Collegio.

c. seguire i corsi previsti (per il primo anno) dal piano di studi individuale

approvato dal Collegio docenti, sostenendo le necessarie prove finali per l'esame.

d. partecipare all'attività seminariale del/dei Dipartimento/i di affiliazione.

e. scegliere, entro una data fissata dal Collegio dei Docenti, il tema su cui intende preparare la propria tesi di dottorato, indicando l'eventuale tutor per la ricerca. Questa scelta è tempestivamente approvata dal Collegio dei Docenti ed è passibile di successiva modifica, con il consenso del Collegio stesso.

f. iniziare l'attività di studio relativa alla preparazione della tesi nell'ambito prescelto, eventualmente secondo le indicazioni del tutor.

g. tenere almeno un primo seminario sull'argomento di tesi, alla presenza di un membro designato del Collegio.

7. AMMISSIONE AL SECONDO ANNO. L'ammissione al secondo anno di ogni studente viene decisa dal Collegio dei Docenti sulla base degli esami sostenuti, della scheda delle attività, della relazione sulle attività svolte, e del seminario tenuto.

8. SECONDO ANNO. Durante il secondo anno di corso lo studente è tenuto a:

a. presentare, entro una data fissata dal Collegio dei Docenti, un eventuale adeguamento del piano di studi; l'eventuale adeguamento del piano di studi è soggetto all'approvazione del Collegio Docenti, che stabilisce il numero dei CFU da assegnarsi alle attività previste nel piano di studi stesso e la congruità del totale dei CFU con le normative e i regolamenti vigenti.

b. sviluppare le ricerche relative alla tesi;

c. seguire (se ancora pertinente) i corsi previsti dal piano di studi o indicati dal Collegio dei Docenti, sostenendo quando previsto dal piano di studi le prove finali per l'esame.

- d. partecipare all'attività seminariale del/dei Dipartimento/i di affiliazione;.
- e. tenere almeno un seminario sull'argomento di tesi, alla presenza di un membro designato del Collegio.
- f. mantenere aggiornata la scheda delle attività svolte; lo studente presenterà la scheda delle attività svolte ed una breve relazione sulle attività stesse al Coordinatore di Curriculum, entro l'undicesimo mese del secondo anno di corso. Scheda e relazione devono essere preventivamente approvate dal tutor dello studente, se interno al Collegio, o dal referente interno che sente il tutor, se il tutor è esterno al Collegio

9. AMMISSIONE AL TERZO ANNO. L'ammissione al terzo anno viene decisa dal Collegio dei docenti sulla base degli esami sostenuti, della scheda delle attività, della relazione sulle attività svolte e del seminario, e valutando con particolare attenzione l'attività di ricerca svolta.

10. TERZO ANNO. Durante il terzo anno di corso lo studente e' tenuto a:

- a. presentare, entro una data fissata dal Collegio dei Docenti, un eventuale adeguamento del piano di studi; l'eventuale adeguamento del piano di studi è soggetto all'approvazione del Collegio Docenti, che stabilisce il numero dei CFU da assegnarsi alle attività previste nel piano di studi stesso e la congruità del totale dei CFU con le normative e i regolamenti vigenti.
- b. sviluppare le ricerche relative alla tesi.
- c. scrivere la tesi di dottorato.
- d. seguire (se ancora pertinente) i corsi previsti dal piano di studi o indicati dal Collegio dei Docenti, sostenendo quando previsto dal piano di studi le prove finali per l'esame.
- e. partecipare all'attività seminariale del/dei Dipartimento/i di affiliazione.
- f. mantenere aggiornata la scheda delle attività svolte; lo studente presenterà la scheda delle attività svolte ed una breve relazione sulle attività stesse al

Coordinatore di Curriculum, entro l'undicesimo mese del terzo anno di corso. Scheda e relazione devono essere preventivamente approvate dal tutor dello studente, se interno al Collegio, o dal referente interno che sente il tutor, se il tutor è esterno al Collegio.

g. tenere almeno un seminario sull'argomento di tesi, alla presenza di un membro designato del Collegio.

h. depositare, con le modalità ed entro la scadenza fissate dal Collegio Docenti, la tesi di Dottorato firmata dal Coordinatore del Corso e dal Tutor (una versione della tesi deve essere scritta in una lingua idonea all'esame da parte di referenti internazionali), ovvero presentare motivata richiesta di usufruire di un periodo di proroga (la borsa ha comunque termine alla sua naturale scadenza).

i. allegare alla tesi di Dottorato una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

11. AI TERMINE DEL TERZO ANNO DI CORSO. Il Collegio dei Docenti redige la presentazione di fine Corso per ciascun Dottorando che ha terminato gli studi, illustrandone l'attività scientifico-formativa svolta, ai fini dell'esame finale per il conseguimento del titolo; inoltre, seguendo le norme vigenti al momento, nomina due referenti esterni con il compito di valutare la tesi. Con congruo anticipo (orientativamente 2 mesi) rispetto alla data della discussione, la tesi dovrà essere disponibile in formato elettronico in modo che possa essere inviata ai due referenti esterni al Collegio dei Docenti: ad essi sarà richiesto di inviare un rapporto al Coordinatore, oltre ad eventuali suggerimenti ai candidati per modifiche da inserire nella stesura definitiva della tesi.

12. ALMENO PER I TRE ANNI SUCCESSIVI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO, ai dottorandi è richiesto di informare la Segreteria del Dottorato circa la propria collocazione professionale e la propria produzione scientifica.

13. ATTIVITÀ DIDATTICA. Il Collegio Docenti può autorizzare i

Dottorandi che lo richiedano a svolgere le attività di tutorato e di didattica integrativa di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, per quel che riguarda corsi di matematica, informatica, statistica che si svolgano all'Università di Firenze o nelle altre sedi o Enti concorrenti al dottorato.

14. FORMAZIONE ALL'ESTERO O IN CASO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA. Il Collegio dei Docenti può autorizzare il dottorando a seguire un percorso formativo e di ricerca diverso da quello indicato negli artt.1-10 precedenti. Questo può avvenire per esempio nel caso di attività di formazione svolta all'estero (in accordo con l'art. 17, comma 12, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94) o in caso di attività lavorativa intrapresa dal dottorando (in accordo con l'art. 10 comma 11 del DR 14 ottobre 2009, n. 1268 o successive modifiche). In particolare il Collegio dei Docenti incoraggia i dottorandi a ben organizzare e trascorrere periodi di formazione e ricerca presso istituti di ricerca o università straniere di riconosciuto livello. La congruità del percorso formativo e di ricerca con gli obblighi relativi al corso di dottorato sarà valutata ed approvata caso per caso dal Collegio dei Docenti.

15. NORME FINALI. Per tutto quanto non indicato dal presente regolamento si applica il regolamento vigente nell'Ateneo che fa da Sede Amministrativa del Dottorato.